

CITTÀ DI TORINO
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

cronologico n. 97 del 17 febbraio 2009

OGGETTO: Variante parziale n.165 al P.R.G. concernente gli immobili siti in viale Thovez, 11.
Verifica di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale.

Premesso che:

la Divisione Urbanistica ed Edilizia privata – Coordinamento Pianificazione Urbanistica – Settore Urbanistica e patrimonio Storico, ha predisposto il progetto di Variante parziale, formata ai sensi dell'art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., riguardante il complesso immobiliare denominato Istituto Sacro Cuore, ubicato in viale Thovez n. 11, compreso nella Circoscrizione Amministrativa n. 8 (S.Salvario-Cavoretto-Borgo Po), situato sulla collina torinese in riva destra del fiume Po,.

Il PRG vigente attribuisce al complesso immobiliare una duplice destinazione urbanistica: “Servizi Pubblici S” (lettera z: aree per alte attrezzature di interesse generale) per il nucleo centrale ove è ubicato il fabbricato principale del complesso; “Zona a verde privato con preesistenze edilizie parte collinare a levante del fiume Po” (a destinazione residenziale con indice fondiario max di 0,001 mq/mq di SLP) per la restante parte del complesso.

La Variante in oggetto prevede la modifica della destinazione urbanistica del nucleo centrale ove è ubicato il fabbricato principale del complesso da “Servizi Pubblici S” (lettera z: aree per alte attrezzature di interesse generale) a “Zona a verde privato con preesistenze edilizie parte collinare a levante del fiume Po” (a destinazione residenziale con indice fondiario max di 0,001 mq/mq di SLP) uniformando così la destinazione urbanistica dell'intero complesso. In sostanza, la variante permette l'uso a destinazione residenziale del fabbricato principale esistente del complesso con interventi, peraltro già consentiti allo stato attuale, di manutenzione ordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, esclusa, di fatto, la possibilità di ampliamenti poiché la SLP esistente è già di gran lunga superiore a quella derivante dall'applicazione dell'indice fondiario max di 0,001 mq/mq.

L'intera area dell'Istituto Sacro Cuore ricade tra gli immobili vincolati oggetto di Notifica

Ministeriale tutelati ai sensi della legge n. 1497 del 20/06/1939 –ora Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”– secondo l’allegato Tecnico del PRG n. 14 “*Immobili soggetti a vincolo ai sensi delle leggi n. 1089 del 01/06/1939 e n. 1497 del 20/06/1939*” e l’immobile è stato riconosciuto di particolare interesse storico e artistico, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, con Decreto del 21 luglio 2005 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e del Paesaggio del Piemonte.

La Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n° 12-8931, Allegato II, punto “Ambito di applicazione”, prescrive che sono, di norma, esclusi dal processo di valutazione ambientale le Varianti parziali formate e approvate ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., che non interessino aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.; diversamente, com’è il caso in questione, si deve procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale.

Si è proceduto pertanto alla fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione, secondo la procedura dettata dalla Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n° 12-8931, Allegato II, punto “3 Varianti Parziali”.

È stata predisposta una relazione tecnica preliminare (Relazione tecnica di verifica preventiva della assoggettabilità alla procedura di V.A.S. della variante parziale di P.R.G.C) contenente le informazioni ed i dati necessari all’accertamento della probabilità di effetti significativi sull’ambiente conseguenti all’attuazione della variante di piano.

Con nota, prot. 19214 del 9 dicembre 2008, di questo Settore, la “Relazione tecnica di verifica preventiva della assoggettabilità alla procedura di V.A.S. della variante parziale di P.R.G.C” è stata inviata all’Organo Tecnico Comunale V.I.A., all’ARPA, alla Provincia di Torino Servizio V.I.A, all’ASL TORINO 1 Servizio Igiene del Territorio, e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, per eventuali osservazioni.

La Provincia di Torino, Servizio V.I.A., con nota prot. n. 895183/LB6 del 23 dicembre 2008, ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità del progetto di variante a procedura di VAS.

La Divisione Ambiente e Verde, Settore Gestione Verde, con nota prot. 269 del 17 dicembre 2008, ha espresso il proprio parere favorevole alla variante.

L’ARPA Piemonte, SC06.03 – Attività istituzionali di produzione dell’ Area Metropolitana Torinese, con nota con nota prot. n. 150310/SS 06 03 del 29 dicembre 2008, ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità del progetto di variante a procedura di VAS ed ha manifestato le seguenti osservazioni:

Considerate le norme di attuazione prevista da P.R.G.C. per le “zone a verde privato con preesistenze edilizie” devono essere pienamente rispettate le norme di tutela e i tipi di intervento previsti ed in particolare deve essere garantita la salvaguardia delle essenze arboree esistenti, anche in relazione alla possibilità di realizzare nuove autorimesse interrato e relativi locali tecnici;

Per quanto riguarda l'individuazione degli impatti potenziali descritti nello schema 2), riportato nella relazione di verifica preventiva di assoggettabilità della variante parziale n° 165, si fa osservare che, per la fase di “esercizio” delle nuove unità abitative da realizzarsi dell'ambito territoriale di riferimento oggetto di variante, si ha un aumento dei consumi della risorsa idrica e di conseguenza la gestione degli scarichi generati con l'utilizzo a scopi civili, nonché un aumento della produzione di rifiuti solidi urbani. Tali impatti possono essere adeguatamente mitigati con l'introduzione di adeguate misure sia di carattere strutturale (ad esempio con l'introduzione nella progettazione possibili interventi volti a limitare il consumo di risorse idriche) sia gestionale facilitando gli obiettivi di raccolta differenziata degli R.S.U.

Al fine di implementare la compatibilità ambientale del progetto e di permettere un razionale utilizzo della risorsa idrica sarebbe auspicabile introdurre misure per:

- *il contenimento dei deflussi delle acque meteoriche,*
- *il recupero e riutilizzo delle acque meteoriche,*
- *l'infiltrazione controllata nel suolo.*

Il primo punto può essere reso possibile riducendo l'impermeabilizzazione delle superfici scolanti adottando pavimentazioni permeabili che sono particolarmente indicate in cortili, marciapiedi, parcheggi, prevedendo l'uso di manto bituminoso solo nei luoghi di maggior frequenza di passaggio;

Per le superfici permeabili in copertura si può effettuare la raccolta separata delle acque provenienti dalle coperture dei fabbricati in progetto privilegiando il riuso delle stesse (ad esempio per irrigazione are verdi, acque per WC.

Valutata la tipologia del piano in oggetto (variante parziale P.R.G., ai sensi dell'art. 17, comma 7 della l.u.r.); considerato che è ragionevole ipotizzare che la variante produca limitati impatti ambientali; visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931; si ritiene che la proposta di Variante in oggetto sia da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, con le prescrizioni proposte dall'A.R.P.A..

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visti:

l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;
la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;
la Legge 241/90 e s.m.i.;
l'art. 65 dello Statuto della Città;
Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di escludere, ai sensi dell'art. 12, del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., e come previsto dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, la Variante parziale n.165 al P.R.G. concernente gli immobili siti in viale Tovez, 11, dal processo di Valutazione Ambientale Strategica per i motivi espressi in narrativa, alle seguenti condizioni:
 - a) che siano introdotte, eventualmente anche in fase di attuazione degli interventi, prescrizioni per:
 - garantire la salvaguardia delle essenze arboree esistenti, anche in relazione alla possibilità di realizzare nuove autorimesse interrato e relativi locali tecnici;
 - facilitare la raccolta differenziata degli R.S.U.;
 - il contenimento dei deflussi delle acque meteoriche;
 - il recupero e riutilizzo delle acque meteoriche;
 - l'infiltrazione controllata nel suolo;
2. di procedere alla pubblicazione per giorni 30 della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul web all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti>;
3. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Il Dirigente Settore
Ambiente e Territorio
ing. Federico Saporiti
F.to Federico Saporiti